

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 recante “*Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32*” ed in particolare l’art. 21, il quale stabilisce che: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge, ivi compresa la documentazione da allegare alle segnalazioni e alle istanze autorizzative previste”;

dato atto che la competente struttura ha predisposto e portato all’attenzione dell’organo politico la deliberazione n. 2082 del 2 novembre 2012 per la definizione degli ulteriori adempimenti o aspetti procedurali, come previsto all’art. 21 della legge regionale 8/2011, anche tenendo conto delle disposizioni in materia di semplificazioni ed in particolare per i procedimenti inerenti alle attività produttive o agli interventi riguardanti la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che prevedano la contestuale realizzazione di connessioni e/o manufatti rientranti nella disciplina della legge regionale in materia di elettrodotti;

richiamato l’art. 5 (Autorizzazione e segnalazione di inizio lavori) della legge regionale 8/2011, il quale stabilisce che sono soggetti ad autorizzazione la costruzione e l’esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, nonché la realizzazione di opere accessorie e le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti;

richiamato l’art. 6 (Collaudo degli elettrodotti) dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 2082/2012, il quale stabilisce al punto 6.1 la *Procedura “semplificata” di collaudo*, e al punto 6.2 la *Procedura “ordinaria” di collaudo*;

dato atto che gli uffici competenti, sentiti i principali gestori delle reti operanti nel territorio regionale in data 22 gennaio 2018, hanno ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche all’art. 6, punti 1 e 2 della deliberazione sopra citata, che si rendono necessarie al fine di chiarire alcuni punti che sono stati oggetto di richieste di precisazione e chiarimenti nel corso degli anni, nonché al fine di correggere alcuni errori materiali;

dato atto che la competente struttura ha verificato, previo confronto avvenuto in data 12 marzo 2018 mediante posta elettronica con le competenti strutture del Consiglio Permanente degli Enti Locali, che le modifiche oggetto della presente deliberazione, di natura puramente tecnico-amministrativa, non hanno ricadute sugli Enti Locali e che, quindi, essa ritiene che non si rende necessaria l’acquisizione del parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali ai sensi dell’art. 65 della legge regionale 54/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria dell’Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean-Pierre Guichardaz;

ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1. di sostituire i punti 6.1 e 6.2 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 2082 del 2 novembre 2012 "Approvazione degli adempimenti e degli aspetti procedurali inerenti alle disposizioni in materia di elettrodotti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8" nel modo seguente:

### 6.1 Procedura "semplificata" di collaudo

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di collaudo di elettrodotti, si precisa che il collaudo può essere sostituito, ad ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dalle disposizioni normative, nonché la conformità dell'opera alla normativa tecnica vigente nei casi previsti dall'art. 5 co. 2:

- la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri, che si derivino da altri già autorizzati;
- la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari;
- le opere accessorie e l'allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti o già autorizzate;
- le varianti e gli spostamenti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;
- i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all'asse del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri.

Nonché per tutti gli interventi autorizzati ex l.r. 15 dicembre 2006, n. 32, ritenuti "assimilabili" ai casi di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 8/2011 (oggetto di Segnalazione di Inizio Lavori).

### 6.2 Procedura "ordinaria" di collaudo

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di collaudo di elettrodotti, per quanto riguarda la definizione della procedura "ordinaria" di collaudo, che prevede l'individuazione di un collaudatore nominato dalla struttura competente, scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di linee ed impianti elettrici, non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione relativamente all'opera da collaudare, si prevede l'applicazione alle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione di linee ed impianti elettrici aerei esterni, realizzati ed in esercizio provvisorio, con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza sia superiore a 2.000 metri;

- opere accessorie e cabine elettriche, comprese le eventuali opere edilizie facenti parte dell'autorizzazione rilasciata dalla struttura competente, cabine primarie, ad esclusione delle cabine secondarie già sottoposte a collaudo ai sensi della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e già accatastate;
- varianti e spostamenti di linee ed impianti elettrici aerei esterni, realizzati ed in esercizio provvisorio, di sviluppo superiore a 2.000 metri, di elettrodotti con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;
- rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che comportino, rispetto all'asse del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri;
- costruzione di linee ed impianti elettrici realizzati ed in esercizio provvisorio aventi tensione nominale superiore a 20.000V e fino a 150.000 V;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale;

4. di pubblicare - per estratto - nel Bollettino ufficiale della Regione la presente deliberazione.